

PROFESSIONE.

La nuova tariffa tra liberalizzazione e cogenza, un passo verso un diverso sistema di regole

FORZATURE E DIMENTICANZE IN UNO SCHEMA DA MIGLIORARE AD ESEMPIO SUL DIRITTO D'AUTORE

Le tariffe professionali sono state da sempre una questione delicata, ma da una decina d'anni - da quell'indagine conoscitiva sugli Ordini avviata dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato fra il 1993 e il '94 - la materia è diventata scottante e controversa. In quell'occasione l'Autorità considerò gli Ordini in generale (e le relative tariffe obbligatorie) strumenti restrittivi della concorrenza e come tali ne propugnava l'abolizione, fondamentalmente nell'asserto di equiparare le attività professionali ad attività d'impresa tout-court.

Dopo le prime reazioni di tenore opposto, pian piano ci si è resi conto che tale interpretazione appariva poco confacente al consolidato sistema ordinistico in Italia. In realtà l'interpretazione dell'Autorità partiva dalla considerazione che in diversi paesi (per lo più di influenza anglosassone) non esistono sistemi ordinistici simili a quelli italiani, ma associazioni di settore di vario tipo, con adesione volontaria, senza alcun riconoscimento legale del titolo. In seguito, i tentativi di armonizzare le professioni in ambito europeo si sono scontrati con l'obiettivo diversità dei sistemi vigenti nei vari paesi, soprattutto dopo l'ampliamento a 25 dell'Unione Europea. La rigida idea iniziale - avere un'unica regolamentazione per tutta la UE - ha dovuto far strada, almeno per ora, a una disciplina più flessibile che tenga conto dei sistemi consolidati nei vari paesi.

Da anni si confrontano in Europa due sistemi antitetici: quello anglosassone, che si basa sulla liberalizzazione delle attività professionali (in teoria chiunque si ritenga capace può fare l'ingegnere; non esistono tariffe obbligatorie) e quello latino (accesso alla professione solo dopo aver conseguito la laurea e sostenuto l'esame di Stato; tariffe obbligatorie). In attesa che si chiarisca-

no, soprattutto nella prassi, alcuni aspetti innovativi della professione introdotti negli ultimi anni (per esempio con il DPR 328 o con la riforma percorsi universitari), interessa qui fissare l'attenzione sulla tariffa professionale, soprattutto alla luce delle discrepanti interpretazioni succedute al dm 4 aprile 2001 (aggiornamento della tariffa per le sole opere pubbliche) e di quelle che prevedibilmente verranno dopo l'aggiornamento della legge 143/1949 (sia per opere pubbliche che per privati), che attualmente è in fase di discussione e proposta da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Ordini provinciali. Ricordo che ad ottobre il CNI ha diffuso una bozza di revisione di tariffa (testo unico), dal quale dovrebbe risultare l'aggiornamento della ultracinquantenne legge 143.

La bozza di nuova tariffa fondamentalmente mantiene l'ossatura della 143, anche se fortemente ampliata in alcune parti. Anzitutto rimane irrisolto un problema di cui giurisprudenza e dottrina si occupano da decenni: la tariffa è da considerare obbligatoria solo per i lavori pubblici o anche per quelli privati? Il nuovo testo non sembra lasciare dubbi, ove afferma (mutuando dall'art. 17, c. 14-quater della legge 109/94) che i "corrispettivi sono minimi inderogabili ed ogni patto contrario è nullo". La dizione *nullo* (anziché *annullabile*) svuoterebbe in maniera assoluta, soprattutto ai fini del pagamento di compensi, un siffatto binomio contratto/prestazione professionale nel suo complesso, essendo pacifico che la nullità comporta che il contratto è come se non fosse mai esistito.

In effetti l'inderogabilità era già stata affermata dall'art. unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, ma è noto come spesso tale norma sia stata disattesa, sia da enti pubblici che da taluni tribunali o istituzioni dello Stato.

L'AUTORE.

L'ingegner **Paolo Steri** svolge l'attività di libero professionista nel campo dell'ingegneria civile. telefono e fax: 070.496650 e-mail: steri-ing.paolo@libero.it

Non è difficile prevedere che la giurisprudenza si occuperà ancora della materia, anche in maniera controversa e discordante, come accaduto sinora.

Appare sintomatico ricordare che cosa sia accaduto negli ultimi anni, dopo il dm 4 aprile 2001, che aggiornava le tariffe solo nel settore dei lavori pubblici. Subito dopo la sua emanazione, furono presentati diversi ricorsi amministrativi, sia da altre categorie professionali (geologi, geometri, etc.) che si vedevano escluse dalle nuove tariffe, sia da associazioni come l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e l'UPI (Unione Province Italiane), molto preoccupate di dover spendere risorse in più per il pagamento delle prestazioni professionali.

Da notare che l'aggiornamento, nella versione attuale, fa riferimento genericamente alla progettazione ed altre attività professionali per opere pubbliche, ai sensi dell'art. 17 della legge 109/94, e quindi teoricamente deve essere applicata per tutte le categorie professionali che si occupano di progettazione di opere pubbliche (quindi anche geometri, geologi, etc.). Il fatto però che nella tabella A l'aggiornamento faccia riferimento alle classi e categorie pre-

viste dalla legge 143/49 è foriero di equivoci, in senso che, interpretando la norma in questa maniera estensiva, potrebbero essere pagati compensi per attività di esclusiva competenza dell'ingegnere o architetto (legge 143/49) a professionisti che invece non ne hanno la competenza (opere in cemento armato, impianti, etc.).

Per effetto della sentenza del TAR Lazio del 23 luglio 2002, il DM veniva annullato per vizio di ordine procedurale (tale impostazione si rilevava anche dall'ulteriore sentenza del TAR Lazio, del 3 agosto 2002). Ma nello stesso mese la Camera approvava in via definitiva il Collegato Infrastrutture, che diventava legge 1/8/02, n. 166, e con cui veniva riesumata l'efficacia del citato decreto. Nella confusa situazione venutasi a creare, il Ministero della Giustizia il 27 settembre 2002 diffondeva una nota con la quale confermava che si sarebbe dovuto continuare ad applicare il dm 4 aprile 2001.

Al contrario, con le determinazioni n. 27 del 16 ottobre 2002 e n. 30 del 13 novembre 2002, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici aveva ritenuto il deceto non applicabile. Va ricordato che queste sono state impugnate dal CNI davanti al TAR del Lazio.

In una successiva nota del 26 novembre 2002, il Dipartimento Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture aveva ribadito la correttezza della disposizione di cui alla legge 166/02 e quindi la piena applicabilità del decreto 4 aprile 2001.

Dopo tali altalenanti interpretazioni, si è assistito comunque alla tendenza generalizzata da parte degli enti pubblici ad applicare la tariffa del decreto 4 aprile 2001, sia perché disciplina prestazioni non contemplate nella legge 143/49 (come gli adempimenti ex D.L.vo 494/96), sia per evitare contenziosi amministrativi con i tecnici, che potrebbero mettere a rischio il finanziamento delle opere e l'esecuzione. E ancora perché presso il Consiglio di Stato appare consolidato l'orientamento giurisprudenziale già formatosi sull'inderogabilità della tariffa (anche recentemente: sentenza CdS n. 6572 del 12 ottobre 2004).

Va comunque ricordato che talvolta si rilevano in bandi o convenzioni

più o meno fantasiosi escamotage per derogare dalla tariffa, che comportano la disapplicazione (almeno in parte) del decreto. Uno dei sistemi più *gettonati* è la confusione, più o meno voluta, che spesso si fa, soprattutto nei bandi, tra prestazioni "speciali" e prestazioni "accessorie". Come noto (DPR 554, art. 50, c. 3) le prime sono quelle previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese fra quelle considerate normali; con il secondo termine si intendono quelle non previste nelle vigenti tariffe.

Così non è infrequente che venga attribuito il carattere di accessorie (cioè di importanza secondaria o superflue, o comunque complementari alla progettazione) a prestazioni come quelle per la prevenzione incendi (approvazione preventiva del progetto da parte dei vigili del fuoco), in materia geotecnica (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1, e del decreto del ministro dei Lavori pubblici 11 marzo 1988), per studi di compatibilità paesistico-ambientale (interventi entro zone incluse in Piani Territoriali Paesistici, ancorché annullati in parte - D.P.G. Regione Sardegna 6 agosto 1993, n. 266).

L'attribuzione di "accessorie" (o di importanza secondaria o superflue) genera l'equivoco che per esse possa considerarsi un compenso nullo (come in effetti spesso accade). In realtà dette prestazioni ordinariamente sono fondamentali e necessarie, in quanto prescritte da precise disposizioni di legge, e la loro mancanza comporterebbe dei progetti incompleti e non conformi alla legislazione esistente e pertanto non attuabili e cantierabili. Poiché l'ordinaria tariffa per la progettazione principale non comprende tali attività, esse devono essere pagate a parte e non considerate "accessorie". Considerandole tali, invece, nella pratica per esse si ammettono ribassi indefiniti e quasi sempre del 100%, ribasso a cui i professionisti vengono *costretti* nella speranza di avere qualche chance in più di ottenere il lavoro.

Per dette prestazioni non ci si può riferire neanche ai "compensi accessori" di cui agli articoli 4-6-13 della Tariffa, essendo questi riferiti a rimborsi di natura diversa rispetto alla prestazione professionale vera e propria. Ancora oggi, per la determinazione di alcuni compensi non si hanno riscontri tariffari, ma ci si

riferisce a *usi* determinati all'art. 2233 Codice civile, soprattutto per prestazioni "a discrezione". Basta pensare, ad esempio, al compenso per collaudo statico, spesso fonte di controversie, e che con la nuova tariffa sembra trovare una collocazione meglio definita. Tuttavia si nota che, stranamente, l'assistenza al collaudo (s3) - aliquota per classe 3[^]: 0.15 - è remunerata più del vero e proprio collaudo funzionale (u3 - aliquota 0,10); ciò succede anche per gli impianti industriali e in vari altri casi.

Altra forzatura riguarda la riduzione di onorari per direzione dei lavori, spesso contemplata nei bandi. In pratica l'amministrazione, mandando in gara la sola progettazione, si riserva poi di affidare la direzione dei lavori al professionista incaricato della progettazione. Per tale prestazione si impone il medesimo ribasso operato per la progettazione. Va notato che la riduzione sugli onorari per direzione dei lavori non è contemplata da nessuna legge o disposizione regolamentare. Non è prevista nella legge 109/94, che agli articoli 16 e 17 tratta unicamente di "attività di progettazione"; né si può assimilare alla "progettazione" qualsiasi attività professionale, visto che quando il legislatore ha voluto distinguere le diverse attività lo ha fatto espressamente (cfr. legge 109, art. 17, punto 14). Quindi i ribassi sull'attività di direzione dei lavori sono illegittimi e ingiustificati, qualora superino la soglia ammessa del 20%.

Va poi rilevato che la riduzione del 20 % per enti pubblici, per qualsiasi importo e tipologia di opere, appare eccessiva e iniqua, soprattutto per importi modesti di opere. Sarebbe opportuno graduare la riduzione, come fatto intelligentemente dalla Regione Veneto, a seconda degli importi: piccola riduzione (2-3 %) per lavori bassi, riduzione massima (20 %) per importi di lavori elevati (4-5 milioni di euro).

In questo modo spesso si fa finta di dimenticare che anche i numerosi adempimenti amministrativi e di approvazione dei progetti devono essere pagati a parte. Non è infrequente trovare nei bandi di dizioni del tipo "la prestazione professionale deve comprendere anche tutta l'attività necessaria per l'accoglimento dei pareri, delle autorizzazioni e degli eventuali nulla osta presso gli enti com-

petenti al fine dell'approvazione del progetto, con la produzione dell'eventuale documentazione richiesta". Detta attività non può intendersi ordinariamente fra quelle di competenza del progettista, il quale ha il compito di tener conto delle normative in vigore, ma non certo quello di perfezionare le varie pratiche amministrative per conto dell'ente e in particolare del responsabile unico del procedimento.

In questo modo, il ribasso complessivo - che in teoria non può essere superiore al 20% (pena l'esclusione dalla gara: cfr. la citata sentenza CdS n. 6572 del 12 ottobre 2004) - spesso viene abbondantemente superato e l'unica strada per opporvisi è il ricorso giurisdizionale (TAR o CdS), che quasi mai viene proposto per via delle ingenti spese, della lungaggine e dell'incertezza del giudizio, o del rapporto *ad personam* con il committente. Sarebbe opportuno che nella tariffa un articololetto chiarisse meglio tale sottile differenza, in modo da non lasciare incertezze e sgombrare il campo da disinvolute interpretazioni, spesso controproducenti per l'economicità dell'attività e per la qualità ed efficacia complessiva del procedimento.

Uno degli aspetti più contestati sull'aggiornamento del 2001 (soprattutto dall'ANCI) è stata la presunta abnormità degli aumenti (approssimativamente del 30-40%). Se si considera che la tariffa professionale degli ingegneri era ferma al 1987 (ultimo aggiornamento), cioè a 14 anni prima, le opposizioni all'aggiornamento appaiono infondate e fuori luogo. Quale altro contratto di lavoro è fermo da tanto tempo? Quale inflazione si è registrata in tale periodo? Quali sono oggi gli adempimenti a carico del progettista?

In Italia ogni anno sono in scadenza (e quindi a rinnovo) circa 50 contratti di lavoro di settore. È noto come ritardi nel rinnovo, anche di un solo anno, comportano aspre lotte e lunghi scioperi (pur legittimi e opportuni), con gravi ripercussioni sulla collettività (si pensi alle frequenti agitazioni nel campo della sanità pubblica, dei trasporti, della giustizia). In proposito appare opportuno considerare che i liberi professionisti non godono dell'ombrello di uno Statuto dei lavoratori, non esistendo ancora una

formalizzazione esplicita di un contratto di lavoro; anche se poi di fatto questo si concretizza in parte con una convenzione/contratto con il committente e con una remunerazione economica del lavoro professionale, la cui equità, riconosciuta dalla nostra Costituzione, dovrebbe risultare da un istituto riconosciuto e non contestabile, come teoricamente dovrebbe essere la tariffa professionale (che appunto viene emanata dal concerto di diversi Ministeri).

Per il libero professionista la Tariffa costituisce un aspetto importante del rapporto di lavoro, anche se non l'unico. Pur non essendo compito della Tariffa, i tempi paiono maturi per rivedere seriamente la posizione del libero professionista come un lavoratore e dargli un Statuto per farlo stare in maniera corretta in un mercato delle regole. Statuto diverso dalla semplice iscrizione alla Camera di commercio o all'Ordine. Per Statuto delle libere professioni dovrebbe intendersi una specifica legislazione sul lavoro, l'organizzazione del lavoro, le forme di rappresentanza e tutela dei lavoratori, più ampia e generale dell'ordinamento professionale attuale.

La tariffa professionale protetta è uno dei temi più discussi in relazione sia alla citata espressione di parere dell'Antitrust, sia alle direttive europee su appalti e servizi. Essa appartiene ad un quadro di riferimento professionale ormai inattuale, che molti paesi hanno superato con serie riforme della professione e non con colpi di penna. Non credo che la maggior parte degli ingegneri sia impreparata ad abbandonarla in un quadro di riforme serie: ma è indispensabile che si stabiliscano prima delle regole certe e sulla qualità del prodotto professionale, cioè essenzialmente sul progetto nelle sue varie fasi, sulle caratteristiche e la quantità di elaborati, perché allora ci si possa confrontare nel mercato delle garanzie sul prezzo della prestazione.

In Inghilterra, quando si è tolta la tariffa protetta, è rimasto il British Standard per i progetti. Sarebbe opportuno pensare all'adozione almeno di uno standard europeo, ma già le organizzazioni internazionali di ingegneri e architetti, di cui anche gli italiani fanno parte, dialogano per uno standard mon-

diale dei progetti. In Italia tuttavia i tempi non paiono ancora maturi per una liberalizzazione selvaggia della professione, con l'apertura a istanze che vorrebbero una tariffazione libera e *low cost*, i cui effetti potrebbero incidere profondamente e per lungo tempo in settori importanti per la collettività, come sicurezza, salute, ambiente, ed in altri in cui l'Italia spesso primeggia a livello mondiale, come beni storici, artistici e architettonici.

Nelle discussioni in atto, non vi è dubbio che il campo di operatività - cioè il mercato - sia un elemento in gran parte bloccato o per lo meno ingessato. Ma non possiamo presentarci al confronto con la società con posizioni di arroccamento su aspetti dell'attuale professione come la tariffa professionale bloccata. Oggi siamo costretti a difendere l'attuale tariffa minima soltanto perché è l'unica regola che lo Stato ci dà, ma è questione di tempo: dovremo cambiarla con un più articolato mercato delle regole.

A chi non intende nemmeno discutere il problema della tariffa bloccata va ricordato che nel settore degli incarichi privati, specialmente quelli minori, la concorrenza spesso si gioca a colpi di sconti sulla tariffa, diminuendo i contenuti quantitativi e qualitativi dei progetti. Ritengo che se vi fossero regole certe sui progetti si guadagnerebbe di più e si lavorerebbe meglio.

Le regole sono il passo necessario per la produzione di progetti qualificati e quindi progetti certificati: questa è la prospettiva a medio termine che abbiamo per la pressione del mercato globale. Tutta la problematica della certificazione di qualità fa sempre più parte delle regole del mercato globale e dovrà essere meglio metabolizzata dagli ingegneri.

Nel dibattito tra certificazione del processo di progettazione e certificazione *del progetto*, vi sono schieramenti diversi in Italia, ma per le prestazioni ingegneristiche classiche prevale la necessità di avere un progetto certificato, più che un processo di produzione, più confacente a servizi di tipo ripetitivo e a non alto contenuto tecnologico.

I valori economici e monetari della società in cui viviamo devono essere ponderati con i valori storici, culturali

e sociali. Pensare a essi disgiuntamente porterebbe a squilibri intollerabili in una società (anche professionale) delle regole. Il ruolo di terzietà del professionista oggi viene talvolta messo in discussione: esistono forze rilevanti che tendono a togliere all'ingegnere proprio la funzione di ordinamento e coordinamento del progetto.

Il mondo della produzione (a partire da Confindustria) da tempo spinge fortemente per portare il progetto direttamente nel processo produttivo, con ciò arrogando all'impresa il ruolo di ordinatore del progetto e di rapporto diretto col committente. Il ricorso sempre più massiccio all'appalto integrato, anche quando non vi siano quelle particolari ragioni di complessità che ne giustificano l'uso, va proprio in questa direzione. Una tale semplificazione sarebbe possibile soltanto con imprese responsabili e con committenti forti culturalmente, il che non è la regola in nessun paese e men che mai in Italia.

Il ruolo terzo dell'ingegnere (o architetto), la sua autonomia e sensibilità culturale hanno permesso il recupero e la valorizzazione di tanto patrimonio storico artistico di edifici singoli e centri storici attraverso quei tecnici che hanno lavorato per committenti privati o redigendo piani per i Comuni con interventi di alto valore culturale. Altre volte questo non è avvenuto, per esempio in tante periferie urbane, di fronte alla forza della committenza o dell'impresa, o per incapacità professionale o con amministrazioni pubbliche di basso profilo. Esistono certo anche ingegneri poco sensibili e conniventi, ma questo fa parte di ogni contesto della società.

Negli ultimi anni si sono concretizzati tre elementi che hanno condizionato il lavoro dell'ingegnere e la sua remunerazione. Il primo è stato la rivoluzione informatica degli studi professionali, cioè del modo di progettare, avvenuta estesamente negli ultimi 20 anni e con una intensità di cambiamento non paragonabile ai mutamenti apportati almeno dai 80 anni precedenti, con grande e autonoma capacità di trasformazione dei professionisti senza alcun aiuto dallo Stato, ma che ha lasciato sul campo anche morti e feriti.

Il secondo elemento è la interruzione della trasmissione delle esperien-

ze e delle conoscenze in parziale derivazione del primo fenomeno: il tirocinio di bottega, così importante per gli studenti lavoratori e i giovani laureati, si è rarefatto perché al posto loro (o loro stessi trasformati) sono entrati gli informatici capaci di trasferire i progetti in Autocad. Accoppiando questo dato con quello del progressivo ridursi del numero dei componenti dello studio professionale, abbiamo per risultato una enorme domanda di formazione e aggiornamento che ordinariamente non trova risposte nelle strutture istituzionali.

Il terzo elemento è l'aumento a dismisura di adempimenti burocratici ed amministrativi molto più numerosi e complessi di un tempo (e spesso inutilmente spocchiosi), vuoi per la proliferazione di normative tecniche in tanti settori, vuoi per iter di approvazione dei progetti presso enti ed istituzioni scollegati fra di loro e non interagenti, vuoi per tecnologie sempre più numerose e specializzate.

Con riferimento al decreto 4 aprile 2001, si rilevano numerose discrepanze della nuova tariffa. Per esempio, sono stati dimenticati tutti i compensi relativi alle attività di supporto al responsabile del procedimento, già presenti nello stesso decreto, e per il responsabile dei lavori in fase di progettazione e di esecuzione, che si dovrebbero introdurre. Nel campo del D.Lgs 494/96 e s.m.i. si rilevano riduzioni inspiegabili: per un importo lavori di 500.000 euro e per la categoria di lavori ricadente in classe I.c. (la più diffusa e rappresentativa tipologia di lavori presenti nel panorama edilizio italiano) si passa, per un incarico congiunto di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la esecuzione dei lavori, da un totale di 21.184,80 euro a 12.629,40 euro, con una riduzione superiore al 40%.

Altro aspetto controverso: se la tariffa costituisce un minimo inderogabile, cosa accade se il prestatore di prestazioni professionali non è iscritto ad alcun Ordine? Mi riferisco ad esempio alle società di ingegneria; o al fatto che su 300.000 laureati in ingegneria in Ita-

lia solo 160.000 sono iscritti agli Albi: gli altri 140.000 non iscritti devono sottostare a tale inderogabilità oppure ne sono liberi?

Riguardo i tempi di progettazione, soprattutto nelle gare e nei bandi spesso si considerano tempi di esecuzione molto ridotti, ma raramente viene riconosciuto un qualche compenso per speciale urgenza. La nuova bozza contempla la possibilità di aumenti del 15%, ma è necessario che nel testo venga meglio individuato che cosa debba considerarsi per "speciale urgenza". Così facendo, il dover pagare in più sarebbe un deterrente per i committenti che eviterebbero di imporre tempi eccessivamente (e spesso inutilmente) ridotti, forieri di approssimazioni progettuali e inutile dispendio di risorse. In realtà, ordinariamente, nelle gare non esistono limitazioni alla riduzione sui tempi. Anche al di fuori delle gare, quasi sempre si chiedono senza discussioni tempi molto ridotti, senza che per questo sia riconosciuto alcunché al professionista. Inoltre il 15% dovrebbe essere considerato di applicazione minima, potendosi aumentare all'aumentare dell'urgenza.

Ulteriore aspetto poco chiaro della nuova bozza è l'eventuale applicazione della tariffa anche a prestazioni rese dagli ingegneri della sezione B (a laurea breve). Evidentemente questo aspetto è strettamente connesso alla questione delle competenze, ancora nebulosa e ben lontana dall'essere risolta. Ma senza una situazione chiara sin d'ora, è facile intuire un nuovo filone di ricorsi giurisdizionali e contestazioni presso tribunali e giudici di pace, nonché, probabilmente, nell'ambito dello stesso Ordine.

In ogni caso, la tariffa in materia di strutture in zona sismica appare poco articolata rispetto alle problematiche in gioco: suddivisione in 4 zone del territorio nazionale; alta o bassa duttilità dell'edificio; cura nei particolari costruttivi (nuova voce o); progettazione di recupero sismico su edificio esistente, e così via. Già alla luce dell'ordinanza 3274/03 del D.P.C., il lavoro di progettazione, di verifiche di elaborati grafici e particolari costruttivi, risulta di 3-4 volte maggiore rispetto a quello richiesto dalla precedente normativa.

La bozza della tariffa professionale aggiornata dal CNI può essere consultata o fotocopiata in segreteria all'Ordine.

Inoltre appare poco approfondita ed insufficiente la tariffa riguardante i progetti di rilievo e di indagini per le costruzioni esistenti, nonché gli interventi di adeguamento strutturale/ funzionale, per i quali è opportuno prevedere un'apposita tariffazione. Occorre ricordare che in Italia il patrimonio edilizio ad alta vetustà (e per il quale sono necessari importanti interventi strutturali/ funzionali) supera il 40 % e tale incidenza è destinata a crescere ancora. È noto come da diversi anni l'edilizia sul recupero dell'esistente è in continua crescita, e tale trend non dovrebbe esaurirsi nel breve/medio termine. Occorrono nuovi compensi anche per la progettazione delle prove di laboratorio, per l'interpretazione delle prove di laboratorio e per la successiva diagnosi strutturale.

Ritengo opportuna la tariffazione, in un apposito articolo, per le certificazioni, in vari settori. Spesso oggi al professionista è richiesto di certificare situazioni, fatti, circostanze, spesso sostituendosi agli organismi pubblici preposti, assumendosi anche responsabilità di tipo civilistico e penale. Basta ricordare che il medico spesso rilascia certificati medici o simili e li fa pagare; analogamente viene fatta pagare la lettera che scrive l'avvocato o il suo parere. Ritengo non si debba temere un'eccessiva articolazione della tariffa: in proposito può ricordarsi la tariffa degli avvocati, che contempla una frammentazione spinta delle diverse attività, fino ad arrivare globalmente a compensi di tutto rispetto.

Un altro aspetto intimamente legato alla tariffa è quello riguardante il diritto d'autore e la proprietà del progetto. Nel nuovo aggiornamento l'argomento è trattato all'articolo 8. Se da una parte ciò rappresenterebbe una novità rispetto al passato (legge 143), tuttavia la problematica appare sottovalutata nella nuova tariffa e nella legislazione vigente. È noto infatti che molte amministrazioni pubbliche specificano in convenzione che la proprietà del progetto rimane dell'amministrazione, e richiedono al professionista esterno, oltre che le copie su supporto cartaceo, anche le copie in formato .dwg (Autocad) e .doc (Word). In pratica accade che gli elaborati informatizzati siano utilizzati in

un secondo momento per modificare il progetto o per copiarne alcune parti, senza che venga chiesta alcuna autorizzazione o parere al progettista originario. Tale prassi appare di dubbia legittimità, oltre che immorale.

L'ordinamento comunitario attribuisce notevole importanza al diritto d'autore in generale, tant'è che se ne è occupata, da ultima, la direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, che riguarda l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (G.U. n. 167 del 22 giugno 2001). Ma già in precedenza l'argomento era stato considerato, per esempio con la direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU n. 290 del 24 novembre 1993, pag. 9).

La 2001/29/CE riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione. L'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d'espressione e dell'interesse generale.

Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà. Secondo la direttiva, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.

Nel campo della produzione ingegneristica sarebbero necessarie misure di protezione più chiare ed efficaci delle attuali, anche con riferimento ai diffusi strumenti di trasmissione

interattiva oggi esistenti. Potrebbe prendersi a riferimento il fatto che, nel campo delle riproduzioni fonografiche, viene stabilito che i diritti dei produttori scadono 50 anni dopo la fissazione, mentre anteriormente va riconosciuto un equo compenso.

Per quanto riguarda la qualità delle prestazioni professionali, per meglio temperare le variegate esigenze di mercato, nella tariffa dovrebbero ammettersi diversi livelli di qualità, ovviamente codificati con chiarezza e diversamente retribuiti. In questo modo il campo verrebbe sgombrato quasi del tutto dalle pretese di taluni committenti di avere prestazioni professionali di qualità elevata a fronte di onorari oltremodo ridotti e talvolta anche poco dignitosi: ciò è causa spesso di contenziosi o contestazioni. Anche il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che dovrebbe considerare anche la qualità o pregio dell'opera professionale, da compensare in misura maggiore o minore, di fatto affida al solo elemento del prezzo la determinazione del compenso.

Un ultimo appunto riguarda i ritardi dei pagamenti degli onorari; la nuova tariffa riprende il concetto del vecchio testo: "Il pagamento della specifica deve farsi non oltre i 60 giorni dalla consegna della stessa; dopo di che ... (*omissis*) decorrono gli interessi legali ...". Sarebbe opportuno che nella tariffa si facesse esplicito riferimento al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (G.U. 23 ottobre 2002), relativo alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali: un provvedimento che ha lo scopo di garantire ai creditori una maggiore tutela contro i ritardi nei pagamenti, attraverso il decorso automatico degli interessi a partire dal trentesimo giorno dalla scadenza dei termini per il pagamento, e il diritto al risarcimento del danno dei costi sostenuti per il recupero delle somme che non siano state corrisposte nei termini stabiliti dal contratto. Le nuove disposizioni riguardano i rapporti fra imprese e professionisti, artigiani, commercianti, distributori e produttori. Gli interessi sono fissati in sette punti superiori a quelli praticati dalla Banca centrale europea per i propri finanziamenti.

PAOLO STERI



www.gammaphi.it

GAMMAPHI s.r.l. - piazzetta Martiri d'Italia 9 - 09124 CAGLIARI - telfax 070.658358 - info@gammaphi.it

plastici architettonici
plastici per concorsi
plastici urbanistici
plastici archeologici
plastici speciali
allestimenti museali

INARCASSA, STATUTO MODIFICATO

Due decreti interministeriali datati 12 e 25 agosto 2005 hanno approvato alcune importanti modifiche allo statuto di Inarcassa. L'articolo 3 prevede ora la possibilità di elargire provvidenze a favore degli iscritti per inabilità temporanea (nei limiti consentiti dalla legge), con copertura economica per il periodo di sussistenza delle condizioni invalidanti. Lo stesso articolo, al comma 5, consente lo svolgimento di attività di promozione dell'esercizio della libera professione, anche con strumenti finanziari come i fondi di garanzia, o con altri servizi.

Una modifica dell'articolo 29, comma 2, permetterà ad Inarcassa di versare agli iscritti, in caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità a prescindere da qualsiasi risarcimento per danni corrisposto da assicurazioni.

A proposito del versamento dei contributi (articolo 37, comma 5) d'ora in poi nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione ad Inarcassa del reddito Irpef e del volume d'affari non saranno addebitati all'associato gli interessi di mora sulla maggiorazione percentuale dovuta a titolo di sanzione; resta, invece, la sanzione sul contributo evaso.

Novità anche per le pensioni supplementari reversibili: coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione, continuano l'esercizio della professione, avranno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d'iscrizione e contribuzione. Tali prestazioni supplementari, reversibili, saranno calcolate con modalità indicate dal regolamento approvato dai Ministeri vigilanti. Maggiori dettagli sul sito www.inarcassa.it.

OCCHIO ALLA POSTA!

CASELLA PIENA? LE CIRCOLARI NON ARRIVANO

Ad ogni invio, decine di messaggi e-mail con le comunicazioni dell'Ordine sono respinti al mittente: per molti iscritti, a quanto pare, la posta accumulata ha raggiunto la capienza della casella.

Altri messaggi non possono essere recapitati perché il destinatario è inesistente.

Se avete chiesto l'inserimento nell'Albo dell'indirizzo e-mail ma non ricevete regolarmente gli avvisi su corsi e bandi, vi suggeriamo di verificare l'esattezza dei dati. E subito dopo di svuotare la casella.

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari e l'azienda Energ.it spa hanno siglato una convenzione che consente a tutti gli iscritti all'albo di ottenere condizioni agevolate sui contratti per la fornitura di energia elettrica, di telefonia fissa e di servizi Internet (disponibili anche come pacchetti



integrati). Dal 1° luglio 2004 tutti i titolari di partita IVA possono accedere al libero mercato dell'energia elettrica. Per maggiori informazioni, la convenzione - disponibile sul sito Internet dell'Ordine, alla pagina notizie (www.ingegneri-ca.net/notizie.html) - può essere consultata o fotocopiata in segreteria.